



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA
UFFICIO PER LE POLITICHE DELLA RAPPRESENTANZA E
DELLA PARTECIPAZIONE**

**COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.)**

Deliberazione n. 3/2016

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA VISCEGLIA XXXXX E BIP MOBILE SPA

L'anno duemilasedici, il giorno 1 del mese di FEBBRAIO presso la sede del Co.re.com. si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni.

Sono presenti i Signori

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. LAMORTE Giuditta | Presidente |
| 2. CORRARO Armando Nicola | Componente |
| 3. LAGUARDIA Gianluigi | Componente |
| 4. RAPOLLA Morena | Componente |
| 5. STIGLIANO Carmine Sergio | Componente |

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	

DELIBERA N. 3/2016

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GU14 N. 10845/C DELL'11/03/2014 – VISCEGLIA XXXXXX/ BIP MOBILE S.P.A.

IL CO.RE.COM. DELLA REGIONE BASILICATA

NELLA riunione del 1 FEBBRAIO 2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la L.R. n.20/2000 “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.*”

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale della Basilicata e il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata in data 17/11/2011, e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “*Regolamento*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l’istanza dell’utente Visceglia xxxxxx presentata in data 11/03/2014, prot. n.10845/C contro Bip Mobile SpA;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue.

1. Posizione dell’istante

Il sig. Visceglia, titolare dell’utenza mobile n. xxxxxxxxx, contesta l’arbitraria sospensione del servizio da parte della società Bip Mobile S.p.A.

In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento l’istante ha dichiarato che in data 30

dicembre 2013 il servizio di connessione dati “Internet Pack” attivo sulla propria utenza veniva sospeso senza preavviso e senza motivazione.

In data 13 gennaio 2014, rilevato che il servizio non era stato ancora ripristinato, il sig. Visceglia depositava l’istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione nei confronti dell’operatore Bip Mobile, tentativo che si concludeva con esito negativo, in data 26 febbraio 2014, per mancata comparizione dell’operatore convenuto.

In base a tali premesse, con l’istanza di definizione della controversia l’istante ha chiesto l’“*indennizzo per sospensione o cessazione del servizio*”.

2. La posizione dell’operatore.

Nell’ambito del presente procedimento, l’operatore Italiacom.net non ha depositato alcuna memoria difensiva né ha prodotto documenti nei termini concessi dall’Ufficio.

3. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, la richiesta formulata dall’istante non può essere accolta, come di seguito precisato.

Con riferimento all’oggetto della contestazione, al fine della valutazione della richiesta dell’istante, giova ricostruire le circostanze che hanno causato l’interruzione del servizio di rete mobile fornito dall’operatore convenuto.

A ben vedere, infatti, la sospensione dell’utenza in questione non è stata disposta dalla società Bip Mobile, quale titolare del rapporto contrattuale in essere con l’istante, bensì dalla società Telogic Italy S.r.l. che, in qualità di *enabler*, svolge il ruolo di esercizio della piattaforma di *billing* di Bip Mobile interfacciando la rete H3G.

L’avvenuta interruzione del servizio di telefonia mobile a far data dal 30 dicembre 2013 non ha interessato solo l’utenza telefonica intestata all’istante, ma ha coinvolto l’intero bacino di utenza di Bip Mobile, in ragione dello spegnimento della piattaforma tecnologica da parte della società Telogic Italy S.r.l., a fronte delle criticità contrattuali e delle pendenti insolvenze di entrambi gli operatori verso il gestore H3G S.p.A., assegnatario delle frequenze di terza generazione mobile e licenziatario per la fornitura dei servizi mobili su scala nazionale.

Nello specifico, si deve evidenziare che la sospensione lamentata dall’istante è avvenuta per un fatto estraneo alla sfera di imputabilità dei singoli contraenti (utente finale ed operatore) e, in quanto tale, non può legittimare l’applicazione degli articoli 4 e 5 dell’allegato A) alla delibera n. 73/11/CONS. Infatti, la fattispecie non può inquadrarsi nella tipologia di “*sospensione o cessazione amministrativa*” avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, che viene disposta dall’operatore per motivi legati al rapporto con il proprio cliente, ad esempio per asserita morosità. Né può rientrare nella previsione regolamentare di cui al successivo articolo 5, che è circoscritto alle sole ipotesi di sospensione causata da motivi tecnici imputabili all’operatore.

Invero, la *res controversa*, in termini civilistici, rientra nella fattispecie prevista dall’articolo 1256 del codice civile, che assume in considerazione l’impossibilità della prestazione che non è riconducibile alla responsabilità del debitore, in quanto ordinariamente dipende dal caso fortuito, da forza maggiore o da altri eventi di natura oggettiva non riconducibili alla condotta dei soggetti

implicati nel singolo rapporto obbligatorio.

Pertanto, nella fattispecie in esame trova applicazione il principio secondo cui, laddove la prestazione dedotta in contratto sia divenuta impossibile per una causa non imputabile al debitore, l'obbligazione si estingue, con conseguente esonero da responsabilità del debitore medesimo.

Da ultimo, va comunque rilevata la specifica clausola di esonero da responsabilità contenuta nell'articolo 12 delle "norme d'uso" della società Bip Mobile che prevede espressamente che, sia in presenza di errata utilizzazione del servizio, sia in caso di problematica di rete dell'operatore con il quale Bip Mobile ha stipulato apposito contratto per la fornitura di servizi di telefonia mobile (nel caso di specie, Telogic Italy S.r.l./H3G S.p.A.), "*Bip Mobile potrà sospendere in ogni momento i servizi, in tutto o in parte, anche senza preavviso*".

Per quanto sopra esposto, la richiesta dell'istante non può ritenersi accoglibile nell'ambito della risoluzione, in via amministrativa, del contenzioso, con espressa salvezza di ogni ulteriore ed eventuale rilevanza in altra sede.

Per tutto quanto premesso

Delibera

1. Di rigettare l'istanza presentata dal sig. xxxxxxxx Visceglia nei confronti di BIP Mobile S.p.A. in Concordato Preventivo, con compensazione delle spese di procedura.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

LA PRESIDENTE
Giuditta Lamorte

LA DIRIGENTE
Dr.ssa Vesna Alagia